

Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2021/2022 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato

Sommario

1. Finalità e risorse.....	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Forma dell'aiuto	2
2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	3
2.1 Beneficiari	3
2.2 Requisiti di ammissibilità	3
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	4
3.1 Interventi finanziabili	4
3.2 Spese ammissibili.....	5
3.3. Forma ed intensità del contributo.....	7
3.4 Cumulo.....	8
4. Procedure	9
4.1 Indicazioni generali sulla procedura	9
4.2 Modalità di presentazione della domanda.....	9
5. Obblighi.....	11
6. Revoca delle agevolazioni.....	12
7. Norma Transitoria.....	13

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Avviso è finalizzato all'implementazione dell'Azione 3.3.1 - Contributi agli investimenti ad altre imprese – Obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali” – dell'Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi (OT3)” del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020.

2. Con il presente Regolamento si intende promuovere e rilanciare l'artigianato calabrese così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 139/2021 ed in prosecuzione di quanto già previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 302/2019, n. 406/2018, n. 186/2018 e n. 580/2017, sostenendo interventi di innovazione ed ammodernamento strutturale e tecnologico delle imprese artigiane anche in termini di sostenibilità ambientale.

1.2 Forma dell'aiuto

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, in conto interessi e garanzia confidi, sulla base di una procedura valutativa a sportello ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 123/1998.

I contributi saranno concessi, **secondo l'ordine di priorità dello sportello**, nei limiti della dotazione finanziaria anno per anno disponibile.

Il Soggetto gestore **può accertare l'esistenza dei requisiti** ai fini della concessione degli aiuti previsti dal presente Regolamento **solo in presenza di fondi**, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dall'invio telematico della domanda. L'ultima domanda sarà finanziabile anche parzialmente nel limite delle risorse disponibili alla data di chiusura dello sportello telematico. L'esaurimento delle risorse finanziarie sarà comunicato sui siti istituzionali del Soggetto Gestore e della Regione Calabria.

Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente Regolamento, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario tramite apposito provvedimento.

2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane costituite anche in forma di cooperativa o consortile, con sede operativa nel territorio della Regione Calabria, ed iscritte agli albi delle imprese artigiane della Regione Calabria (Legge n. 443/85), appartenenti ai Settori riportati nell'appendice A, che abbiano stipulato con gli Istituti di Credito contratti di finanziamento per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione a valere sul Fondo, gli investimenti devono essere conclusi.

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro;
- non risultare inadempiente in riferimento ad eventuali altri finanziamenti/contributi pubblici concessi in precedenza dalla Regione Calabria anche tramite Soggetti gestori;
- essere in regola con la normativa antimafia, e quindi non devono sussistere le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del medesimo Decreto;
- possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere regolarmente iscritto agli albi di cui alla Legge n. 443/1985.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di domanda di ammissione alle agevolazioni.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono interventi finanziabili:

- a) l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali nei quali si svolge l'attività dell'impresa;
- b) riqualificazione e sostenibilità ambientale quali:
 - riduzione di ogni tipologia di rifiuto, anche tramite il contributo della propria attività alla promozione dell'economia circolare

- efficace gestione della risorsa idrica finalizzata al risparmio dei consumi di acqua
- contenimento del rumore e alla riduzione in generale dell'inquinamento acustico
- investimenti materiali riguardanti la realizzazione di sistemi ed impianti che sfruttano energie pulite e rinnovabili;

c) la realizzazione di interventi per favorire i processi di rafforzamento aziendale, di innovazione di prodotto e di processo, al fine di accrescere e qualificare la capacità produttiva, e la competitività sui mercati di riferimento;

d) la riqualificazione dell'attività, finalizzata all'introduzione di nuovi servizi da offrire alla clientela e/o al loro potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite l'introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali, nonché finalizzata ad introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione del virus COVID19;

e) la riqualificazione dell'attività in termini di sostenibilità ambientale;

f) gli investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro anche mediante la *information security* ed il telecontrollo.

3.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili attengono a:

- a) opere murarie ed accessorie (impianti termici, idrici, elettrici, areazione, climatizzazione, antifurto, antincendio, etc.);
- b) acquisto macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi ed usati, posti al servizio dell'impresa e strettamente connessi all'attività;
- c) acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli ad uso commerciale;
- d) acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web anche per *e-commerce*;
- e) costi di investimenti immateriali: licenze, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale;
- f) spese per l'acquisto di scorte di magazzino (materie prime e prodotti finiti);
- g) spese per garanzie fornite dai Confidi.

Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA (salvo che la stessa non rappresenti un costo non recuperabile).

Le voci di spesa di cui alla lettera a), sono riconosciute nel limite massimo del 30% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile dal Soggetto gestore.

Le voci di spesa di cui alla lettera a) sono agevolabili solo se presentate congiuntamente alle voci di spesa di cui alla lettera b).

I beni di cui alle lettere c) e d), qualora si tratti di beni usati, sono ammissibili a condizione che la prima vendita non sia risalente a più di 5 anni dalla data dell'invio telematico della domanda e risultino rispettate tutte le condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.

La misura di aiuto viene concessa nella forma di contributo in conto capitale, altresì di contributo in conto interessi da riconoscere in forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da Istituti bancari.

Sono esclusi dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore ad € 10.000,00.

Non saranno comunque ammessi alle agevolazioni i titoli di spesa:regolati per contanti e/o di Importo inferiore a 500,00 euro, IVA esclusa.

Non sono comunque ammissibili:

- i.le spese per acquisto di immobili e terreni;
- ii.le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto "chiavi in mano";
- iii.spese per *smartphone*, *tablet* ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
- iv. spese per autovetture, fuoristrada e *SUV* anche se con destinazione promiscua;
- v.la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale dal Soggetto presentatore; in quest'ultimo caso, il Soggetto presentatore dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: " Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Calabria ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 139/2021, n. 302/2019, n. 406/2018, n. 186/2018 e n. 580/2017" unitamente alla denominazione del Soggetto gestore.

La documentazione di spesa dovrà avere una data successiva o uguale alla data di valuta o a quella dell'erogazione del finanziamento bancario e/o comunque a quella più favorevole per l'impresa richiedente. La stessa documentazione non potrà comunque recare una data superiore a 8 mesi dalla data di erogazione del finanziamento bancario.

Le spese per il reintegro delle scorte potranno anche essere antecedenti alla predetta data nel limite massimo dei 10 mesi precedenti. Nel solo caso di rendicontazione di fatture di acconto, il suddetto titolo è ammissibile anche se antecedente alla data di valuta o a quella dell'erogazione del finanziamento bancario purché sia stato emesso nei 60 giorni precedenti la data di valuta o di erogazione di finanziamento bancario.

3.3. Forma ed intensità del contributo

1. Gli aiuti sono concessi nella forma di **contributo in conto capitale ed in conto interessi**.
2. L'**intensità dell'aiuto concedibile** per la quota del programma di investimento relativa all'acquisto di beni di cui alle lettere b) d) e) quale contributo in conto capitale in relazione alle spese ammissibili è pari al **65%** nel caso in cui il soggetto proponente non abbia usufruito o non intenda usufruire del credito di imposta.
3. Qualora il soggetto proponente eserciti *"l'opzione credito di imposta"*, è concedibile un contributo a fondo perduto in conto capitale, per un'intensità di aiuto pari al 20%.
4. Il contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 4% e, in ogni caso, non superiore al TAN applicato dalla Banca. Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 6 mesi per tutte le tipologie di investimento.

Il contributo in conto interessi, verrà calcolato sul 100% del finanziamento bancario erogato per la realizzazione dell'investimento ammissibile e comunque nel minore importo di quanto effettivamente realizzato e, qualunque sia la durata stabilita dalla banca, nel limite massimo di:

- 7 anni, per le spese di cui alle lettere a) d) e) f)
- 5 anni per le spese di cui alla lettera g)

del paragrafo 3.2.

Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto in forma attualizzata adottando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea.

Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto ai soli investimenti in capitale circolante.

Le spese per investimenti ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro 8 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento.

5. Per gli investimenti di cui **alle lettere a), b), c), d), e)** del paragrafo 3.2, **l'importo massimo del finanziamento ammissibile, non potrà essere superiore ad euro 70.000,00**

6. Per le spese per l'acquisto di scorte di magazzino di cui alla **lettera f)**, **l'importo massimo del finanziamento ammissibile non potrà essere superiore ad euro 35.000,00**, non ripetibile nell'arco dei 24 mesi a decorrere dalla delibera del finanziamento ammesso al contributo.

7. Sarà inoltre riconosciuto un contributo per le spese relative all'eventuale costo della garanzia rilasciata dai Confidi nella misura massima di seguito indicata o comunque nel minore importo effettivamente sostenuto:

- € 1.000,00 da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti fino ad € 40.000,00

- € 1.500,00 da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti maggiori di € 40.000,00.

Il finanziamento bancario deliberato ed erogato dalla banca, sulla base del quale il Soggetto gestore calcolerà il contributo in c/interessi e quello in c/capitale, potrà raggiungere il 100% dell'investimento (valore da considerare al netto di IVA) ritenuto ammissibile secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

3.4 Cumulo

Il contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo complessivo dell'agevolazione concessa non potrà eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 euro (ovvero 100.000 euro per i soggetti che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi). I proponenti dovranno fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ottenuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Ai fini della verifica del cumulo, si fa riferimento alla definizione di "impresa unica"¹.

¹Ai sensi del dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, per «impresa unica» s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

4. Procedure

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Settore 1 del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”, che si avvarrà per l’espletamento delle suddette attività di Fincalabra S.p.A., Società *in house* interamente partecipata dalla Regione Calabria, in qualità di Soggetto Gestore.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni, compilate dal Soggetto presentatore (Istituti di Credito/Associazioni di Categoria accreditati e presenti al seguente link <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/379/fondo-artigianato.html>) secondo il modulo di domanda messo a disposizione dal Soggetto Gestore sul proprio sito internet e su quello della Regione Calabria, devono essere inviate dallo stesso soggetto presentatore, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale www.calabriaeuropa.regione.calabria.it/fondoartigianato, entro 9 mesi dall’erogazione del finanziamento.
2. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
3. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone deve essere firmato, pena la NON Ammissione dal soggetto richiedente il contributo e controfirmato dal Soggetto presentatore.
4. Il Soggetto gestore rilascia al Soggetto presentatore ricevuta riportante data e ora di presentazione telematica e numero di posizione assegnato alla richiesta.

Alla domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà essere allegata:

- autocertificazione relativa all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane;
- autocertificazione “*de minimis*”;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

- copia del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento debitamente sottoscritto dalla banca e dall'impresa;
- copia di un documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 "*opzione credito imposta*" per nuovi investimenti;
- documentazione di spesa di cui al paragrafo 3.2) in particolare:
 1. fatture quietanzate o altri titoli di spesa equivalenti rilasciati dal fornitore;
 2. bonifici bancari o altri titoli di pagamento tracciabili su conti correnti bancari/postali relativi a tutte le voci di spesa per le quali si chiede l'agevolazione.
 3. **Per gli investimenti di cui al paragrafo 3.2, lettera a), la predetta documentazione di cui ai precedenti punti deve essere integrata da:**
 - autorizzazioni comunali o altri titoli abilitativi, ove previsti dalla vigente normativa in materia;
 - titolo di proprietà del bene immobile o altro titolo comprovante la piena disponibilità del bene per l'intera durata dell'agevolazione;
 - nel caso di opere murarie con destinazione promiscua i costi devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività artigiana; tale circostanza dovrà risultare attestata da perizia sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.
 4. **Per le voci di spesa di cui al paragrafo 3.2, lettere c) d) e) f) la predetta documentazione di cui ai precedenti punti deve essere integrata:**
 - nel caso di **acquisto macchine e attrezzature nuove di fabbrica** tale condizione deve essere chiaramente indicata nella fattura di acquisto o da attestazione rilasciata dal soggetto venditore;
 - **nel caso di macchine e/o attrezzature usate** è necessario:
 - a) acquisire una dichiarazione, rilasciata dal venditore, attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
 - b) attestare che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

c) attestare che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

5. Per l'accesso alla garanzia deve essere allegata documentazione probatoria rilasciata dal Confidi relativa al costo sostenuto .

6. Altra modulistica prevista dal presente Regolamento.

La domanda di ammissione alle agevolazioni, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene esaminata, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione telematica, dal Soggetto Gestore.

In caso di documentazione incompleta o insufficiente, le integrazioni e/o i chiarimenti saranno richiesti e dovranno essere trasmessi, mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo fondoartigiani.fincalabra@pec.it, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta del Soggetto gestore. La mancata trasmissione di parte della documentazione prevista consentirà al Soggetto gestore di procedere all'esame delle domande con ordine di priorità successiva .

Il contributo viene concesso con Decreto del Dipartimento competente nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione, ovvero a completamento delle verifiche propedeutiche alla concessione (Verifica della Regolarità Contributiva, Comunicazione Antimafia).

Il contributo sarà erogato dal Soggetto Gestore entro 15 giorni dall'avvenuta notifica del Decreto di autorizzazione all'erogazione approvato dalla Regione e dalla effettiva disponibilità di risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti eseguiti dalla Regione Calabria a favore di Fincalabra Spa sul conto corrente dedicato acceso per la gestione delle liquidazioni a favore di beneficiari dei contributi in oggetto, e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, ovvero a completamento delle verifiche propedeutiche all'erogazione (oltre alla Verifica art. 48 bis del D.P.R. 602/73 ove previsto, Verifica della Regolarità Contributiva e Comunicazione Antimafia qualora decaduti di validità).

5. Obblighi

1. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento bancario sotto pena di revoca.

2. Il Soggetto presentatore ha l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti disposizioni operative.

3. In ogni caso il Soggetto beneficiario e il Soggetto presentatore, hanno l'obbligo di informare, ciascuno per le proprie competenze, sempre per il tramite del soggetto presentatore, il Soggetto gestore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo fondoartigiani.fincalabra@pec.it, in merito ad eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa entro il termine di 30 giorni, quali:

- cessazione dell'attività;
- cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i finanziati;
- anticipata estinzione del finanziamento (revoca parziale);
- risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento;
- mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento (almeno tre rate consecutive);
- revoca del finanziamento per cause addebitabili al Soggetto beneficiario.

4. Con cadenza semestrale il Soggetto gestore ha l'obbligo di verificare per il tramite del Soggetto presentatore la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al finanziamento.

5. Il Soggetto gestore rende sempre disponibile l'accesso alla Piattaforma informatica (sportello telematico) al Dipartimento competente ed invia gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all'esito di tutte le attività di verifica effettuate per il tramite del soggetto presentatore.

6. E' istituito presso il competente Dipartimento della Regione Calabria un Comitato di Coordinamento, costituito da sei componenti, di cui tre designati dalle Associazioni di Categoria abilitate alla presentazione delle domande, uno designato dal Soggetto Gestore tra i suoi dirigenti o funzionari e due composti da dirigenti o funzionari regionali. Il Comitato di Coordinamento provvede a monitorare le attività svolte e a verificare il raggiungimento degli obiettivi.

6. Revoca delle agevolazioni

L'Amministrazione regionale, con il supporto del Soggetto gestore, potrà tramite verifiche in loco in ogni tempo accertare direttamente presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo.

In caso di mancato o parziale adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa al Soggetto gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti si provvede secondo le modalità di legge.

Al recupero delle somme dovute dai beneficiari a seguito di revoca procederà, direttamente la Regione Calabria mediante ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 aprile n. 1910, n. 639 e s.m.i. e dell'art. 40 *bis* L.R. del 23 marzo, n. 2.

7. Norma Transitoria

Dalla data di sospensione del termine di presentazione delle domande di agevolazione (15.11.2021) sono sospesi i termini per la presentazione delle domande di agevolazione. La decorrenza del termine riprenderà dalla data della messa a disposizione della piattaforma informatica.